



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 6982

Seduta del 19/09/2022

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALAN CHRISTIAN RIZZI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN LOMBARDIA – BIENNIO 2022 - 2023

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Carlo Bianchessi

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 11 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTI:

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”*;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e successive modificazioni;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, e, in particolare, l’art. 1, commi 793 e 797, in merito al riparto delle risorse per i Centri per l’Impiego (CPI);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 luglio 2019 - registrato dalla Corte dei Conti in data 19 luglio 2019 con numero 1-2807 e dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 22 luglio 2019 con numero 436 - che ripartisce tra le Regioni a Statuto ordinario le risorse stanziare per gli interventi a favore dei CPI, pari ad euro 251.000.000,00, di cui euro 235.000.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 793 della Legge n. 205/2017, ed euro 16.000.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 797 della suddetta Legge, di cui euro 26.342.229,77 assegnati annualmente a Regione Lombardia a decorrere dal 2019;
- il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, e in particolare, l’art. 12 comma 8-bis riguardante le modalità di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle risorse necessarie per il completamento della transizione in capo ad esse delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i CPI;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante *“Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”*;
- la L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e in particolare, l’art. 1 commi 85 e 86 della in merito all’autorizzazione di una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei CPI, e altresì di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

funzionamento dei CPI derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione;

- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, come modificata dalla Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9, concernente il riordino dei CPI in Lombardia;

### **RICHIAMATE:**

- la DGR XI/2389 dell'11 novembre 2019 *“Approvazione del piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego”*, così come aggiornata dalla DGR XI/3837 del 17 novembre 2020, dalla DGR XI/5101 del 27 luglio 2021 e dalla DGR XI/6765 del 25 luglio 2022;
- la DGR XI/6006 del 25 febbraio 2022 *“Proposta di piano attuativo regionale di Regione Lombardia relativo al programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del PNRR (per l'acquisizione del parere di ANPAL)”*, come aggiornata dalla DGR XI/6427 del 23 maggio 2022, che nell'ambito del suddetto piano attuativo assegna a ciascun CPI gli obiettivi minimi per il raggiungimento del target del PNRR;
- la DGR XI/6849 del 02 agosto 2022 *“Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro programma GOL”*;

**CONSIDERATO** che la L.R. 22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018, prevede, relativamente alla governance dei servizi al lavoro, alla gestione dei relativi procedimenti e attività, all'inquadramento del personale e finanziamento dei complessivi oneri di funzionamento:

- l'attribuzione alla Regione delle competenze di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività dei CPI, compreso il collocamento mirato disabili;
- la delega a Province e Città Metropolitana di Milano della gestione dei procedimenti connessi alla gestione dei CPI, compreso il collocamento mirato disabili;
- la possibilità per le Province e la Città Metropolitana di Milano ricorrere ad aziende speciali, enti strumentali o società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31.12.2017, con le quali sia stato già sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei CPI;
- la permanenza del personale dei CPI nei ruoli delle Province e Città Metropolitana di Milano;
- l'utilizzo da parte degli Enti delle proprie risorse strumentali;
- il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni a valere sulle risorse specificamente stanziato sul bilancio regionale;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **PRESO ATTO** che:

- nell'ambito del Piano regionale di Potenziamento dei CPI è prevista l'immissione in ruolo di nuovo personale fino ad un massimo di 1378 unità da assumere nell'organico delle Province e della Città Metropolitana di Milano;
- il processo di potenziamento del personale è attualmente in corso e si concluderà nel 2023 con il completo inserimento dei contingenti previsti, che porterà quasi a triplicare gli organici dei Centri per l'Impiego;
- le misure attuative del programma GOL, che rappresenta il pilastro dell'azione di riforma prevista dal PNRR nell'ambito delle politiche attive del lavoro da realizzarsi in stretta connessione con il Piano di Potenziamento dei CPI, sono in fase di attuazione ed entreranno progressivamente a regime nel corso del 2022 e 2023, ponendo già a partire dal 2022 obiettivi importanti connessi all'ampliamento e al miglioramento dei servizi resi ai cittadini;

**RILEVATO** che, in questa fase di transizione verso la disciplina integrata di tutte le risorse e fonti di finanziamento connesse all'esercizio della delega dei servizi per il lavoro, nonché verso la definizione di un assetto organizzativo ottimale dei CPI, si rende necessario stipulare una Convenzione, per il biennio 2022/2023, che regola i rapporti tra Regione e Province e Città Metropolitana di Milano;

**TENUTO CONTO** della necessità di definire i criteri per un riparto efficiente delle risorse per le spese di funzionamento, da parametrare rispetto all'avanzamento del Potenziamento in corso e in relazione al contingente, complessivamente considerato, di personale assegnato ai servizi per il lavoro esercitati dalle Province e Città Metropolitana di Milano ai sensi della delega conferita con L.R. 22/2006;

**PRESO ATTO** che il comma 11-bis dell'art. 36 della L.R.22/2006 prevede che alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziata alla missione 15 «*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*», programma 1 «*Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro*» - Titolo 1 «*Spese correnti*» del bilancio regionale»;

**CONDIVISA** la necessità di assicurare, attraverso la Convenzione di cui sopra, la copertura delle spese di funzionamento derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 22/2006 euro, garantendo la piena funzionalità dei servizi con particolare riferimento all'attuazione del programma GOL con risorse che ammontano complessivamente a:

- Euro 35.399.262,30 per l'anno 2022;
- Euro 35.479.262,30 per l'anno 2023;

**DATO ATTO** che le risorse finanziarie a copertura delle spese di funzionamento dei CPI



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

trovano copertura sugli stanziamenti previsti ai capitoli:

- 15.01.104.11415 avente ad oggetto *“Trasferimenti alle amministrazioni locali per le spese di funzionamento e di personale dei Centri per l'Impiego - quota stato”*;
- 15.01.104.11684 avente ad oggetto *“Trasferimenti alle amministrazioni locali per le spese di funzionamento e di personale dei centri per l'impiego - quota regionale”*;

**RILEVATO** che sono già stati assunti impegni a favore delle Province e della Città Metropolitana di Milano per l'anno 2022 per una quota pari a 18.602.660,64 con i decreti n. 16363 del 26 novembre 2021 e 6837 del 18 maggio 2022 rispettivamente per 14.702.660,64 sul capitolo 15.01.104.11415 e per 3.800.000,00 euro sul capitolo 15.01.104.11684, per la copertura dei costi connessi alla gestione della funzione delegata con L.R.22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018 per l'annualità 2022;

**RILEVATO** che con decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa *“Servizi all'impiego, Prevenzione e gestione crisi aziendali, vertenze e ammortizzatori”* n. 1079 del 22 luglio 2022 è stato già accertato sul capitolo l'importo complessivo di 26.342.229,77 euro a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di *“Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego – annualità 2022”*, incassati in data 18 luglio 2022;

**RILEVATO** che le ulteriori risorse finanziarie necessarie per sostenere le spese per l'annualità 2023 trovano copertura a valere sul finanziamento annuo, pari a euro 26.342.229,75, trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnato a Regione Lombardia a decorrere dal 2019 con Decreto Interministeriale del 5 luglio 2019 n. 2807 per il rimborso delle spese di personale di cui alla Legge di Bilancio 205/2017 art. 1 commi 793 e seguenti, nonché con la quota di risorse autonome pari a euro 3.980.000,00 stanziata per il 2023 a valere sul capitolo 15.01.104.11684 del bilancio regionale;

**PRESO ATTO** del confronto e della condivisione dell'allegato schema di Convenzione avvenuti prima a livello tecnico, nel corso di vari incontri bilaterali con le singole province e Città Metropolitana di Milano, nonché collegialmente in occasione di molteplici incontri del Tavolo Direttori Lavoro, e da ultimo a livello politico nell'incontro tenutosi lunedì 12 settembre 2022 tra l'Assessore Rizzoli, i Presidenti delle Province lombarde la Rappresentante di Città Metropolitana di Milano con unanime condivisione del testo;

**RITENUTO** pertanto di:

- approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – 2022-2023, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura delle spese di funzionamento connesse allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018, che ammontano, come riportato nella tabella allegata allo schema di Convenzione, complessivamente a:

- Euro 35.399.262,30 per l'anno 2022;
  - Euro 35.479.262,30 per l'anno 2023;
- demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città Metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo delle risorse stanziare a valere sulla Convenzione come da tabella allegata ad essa;
  - demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento agli atti di impegno necessari a favore delle Province e della Città Metropolitana di Milano, tenuto conto degli impegni già assunti e del cronoprogramma di spesa definito dal citato schema di Convenzione;
  - attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
  - trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia;

**All'unanimità** dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – 2022-2023, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, assicurando la copertura delle spese di funzionamento connesse allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

della L.R.22/2006, come modificata dalla L.R. 9/2018, che ammontano, come riportato nella tabella allegata allo schema di Convenzione, complessivamente a:

- a. Euro 35.399.262,30 per l'anno 2022;
  - b. Euro 35.479.262,30 per l'anno 2023;
2. demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con le Province e la Città Metropolitana di Milano, dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non significative, funzionali alla stipula e che non alterino le finalità e l'ammontare complessivo delle risorse stanziare a valere sulla Convenzione come da tabella allegata ad essa;
  3. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di Formazione e Lavoro di procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla sottoscrizione dello schema di Convenzione di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento agli atti di impegno necessari a favore delle Province e della Città Metropolitana di Milano, tenuto conto degli impegni già assunti e del cronoprogramma di spesa definito dal citato schema di Convenzione;
  4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia;

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge





Regione Lombardia

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA,  
PROVINCE LOMBARDE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
2022 – 2023**

**Premesse inerenti alla delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano dei servizi per il lavoro in Regione Lombardia, il Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego, le fonti di finanziamento e il quadro economico finanziario complessivo, nonché il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)**

**Visti, relativamente alla delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano:**

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e successive modificazioni;
- Il decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”* convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125;
- La legge 27 dicembre 2017 n.205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, e, in particolare, l’art. 1, commi 793 e segg.;
- Il decreto interministeriale del 5 luglio 2019 n.2807 di ripartizione alle Regioni a statuto ordinario dei fondi di cui all’art.1, commi 794 e 797 della legge n.205/2017;
- L’art.12 co.8-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 come convertito dalla Legge 28 marzo 2019 n.26;
- La legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018, n. 9, concernente il riordino dei Centri per l'Impiego in Lombardia e dalla l.r. 8/2022;

**Preso atto** che con la soprarichiamata l.r.22/2006, come modificata con l.r.9/2018 all’art.4 è stabilito quanto segue:

- È delegato, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- Per l’esercizio delle suddette funzioni, il personale dei centri per l’impiego di cui all’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano;



## ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CONVENZIONE

- Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)», tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato;
- Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato;

### **Visti inoltre, relativamente al Piano di Potenziamento dei CPI:**

- L'art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 3 quater del DL 4/2019 come convertito dalla L.26/2019;
- L'art.46, comma 1, del DL 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.106/2021;
- L'art. 1 commi 85 e 86 della L. 30 dicembre 2021, n. 234;
- Il Decreto Ministeriale n. 74/2019 del Ministero del Lavoro e politiche sociali relativo al Piano straordinario di potenziamento dei CPI;
- Il Decreto Ministeriale n.59/2020 del Ministero del Lavoro e politiche sociali di modifica del DM 74/2019;
- Il Decreto Interministeriale MLPS- MEF del 14 aprile 2022, concernente il riparto dei fondi destinati agli oneri di funzionamento per i CPI per l'esercizio finanziario 2021;
- La DGR n.2389/2019 di approvazione del Piano regionale di potenziamento dei CPI e la relativa DGR di aggiornamento n.3837/2020;
- La DGR n.3319/2020 di approvazione dello schema d'intesa con Città metropolitana e Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego;
- La DGR n.6697/2022 di approvazione dell'aggiornamento dello "Schema di intesa tra Regione Lombardia, Città metropolitana e le province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego di cui alla DGR n.3319/2020 per il completamento del piano di potenziamento e per la valorizzazione del personale di cui all'art.34 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022";
- La DGR n.6765/2022 di aggiornamento del "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – aggiornamento della DGR 3837/2020 e della DGR 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

### **Dato atto che:**

- le Province e la Città Metropolitana di Milano sono soggetti attuatori del Piano di Potenziamento dei CPI di cui alla DGR 2389/2019 come modificata dalla DGR 3837/2020, e pertanto destinatarie delle risorse finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art.12 della L.26/2016 (conversione DL.4/2019) 4 comma 17 della l.r.12/2018, secondo le indicazioni previste nel Piano straordinario di potenziamento di cui al DM 74/2019, così come modificato dal DM 59/2020;
- le nuove unità di personale afferenti al piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego sono prevalentemente assunte dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base della l.r. 22/2006, come modificata dalla l.r. 9/2018, che delega agli Enti l'esercizio della funzione di gestione dei CPI, come

concordato nell'Intesa di cui alla DGR 3319/2020 e all'aggiornamento all'Intesa di cui alla DGR 6697 del 18 luglio 2022;

**Dato atto, relativamente alle fonti di finanziamento e il quadro economico finanziario complessivo, che:**

- la l.r.22/2006 al comma 11 bis dell'art 36 prevede che alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziata alla missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale» e che tale stanziamento comprende:
  - il finanziamento annuo trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla Legge di Bilancio 205/2017 art. 1 commi 794 e 796, pari a euro 26.342.229,75, assegnato a Regione Lombardia a decorrere dal 2019 con Decreto Interministeriale del 5 luglio 2019 n.2807, che copre totalmente il costo del personale di cui alla Legge di Bilancio 205/2017 art.1 comma 793;
  - il contributo regionale che concorre alla copertura degli oneri di funzionamento;
- le assunzioni previste dal piano di potenziamento dei CPI sono totalmente finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha assegnato a tale scopo a Regione Lombardia con DM 74/2019 art.3 lettere c) e d) uno stanziamento annuo massimo pari a 55.282.670,50 euro articolato come segue:
  - per 20.561.447,29 euro sulla lettera c) dell'art. 2 del DM 74/2019 stanziati a decorrere dal 2020 per il combinato disposto dell'art. 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n.145 e dell'art.12, comma 8, lettera b del DL 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.26;
  - per 34.721.223,21 euro sulla lettera d) dell'art.2 del DM 74/2019 a decorrere dal 2021 per l'art. 12 comma 3 bis del DL 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.26;
- una parte dei costi del personale e i relativi oneri di funzionamento è imputata sulle Convenzioni di cui alla DGR 1268/2019 sottoscritte sui Programmi PON Inclusione e POC SPAO, pertanto la relativa quota di spese sostenute, di cui al contingente di personale previsto nei piani di attuazione regionali dei suddetti programmi, sino alla data di conclusione dei programmi stessi, è coperta con le seguenti risorse:
  - fino a euro 14.175.000 a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 – Autorità di Gestione ANPAL;
  - fino a euro 8.167.123,75 a valere sul PON Inclusione – Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

A seguito della conclusione dei due programmi tutti i costi sono coperti a valere sulle citate risorse di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del DM 74/2019;

- gli ulteriori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, relativi al personale assunto sul piano di potenziamento, saranno coperti dalle risorse previste ai sensi:
  - dell'art.46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.106/2021 con il quale viene autorizzata, *una tantum*, una spesa pari a euro 70.000.000,00 a favore delle Regioni, ripartita con decreto interministeriale MLPS – MEF del 14 aprile 2022, che assegna a Regione Lombardia fino a euro 8.344.000,00, registrato a cura della Corte dei Conti in data 26 luglio 2022;

- dell'art. 1 comma 85 della L. 30 dicembre 2021 , n. 234, che autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive;
- dell'art. 1 comma 86 della medesima legge, che autorizza una spesa nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati ne' inseriti in un percorso di studio o formazione;
- le risorse per il personale, erogate a rimborso, in quanto finanziamenti vincolati assicurati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono totalmente etero-finanziate e affluiscono in modo figurativo, senza impatto effettivo sui bilanci, remunerando sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio complessivo del personale, ivi compresa la contrattazione integrativa;

**Visti infine, relativamente al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL):**

- il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;
- la DGR 6006 del 25/2/2022 “Proposta di piano attuativo regionale di Regione Lombardia relativo al programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del PNRR (per l'acquisizione del parere di ANPAL), come aggiornata dalla DGR 6427/2022, che nell'ambito del suddetto piano attuativo assegna a ciascun Centro per l'Impiego gli obiettivi minimi per il raggiungimento del target del PNRR;
- la DGR 6849 del 02/08/2022 “Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) - nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**Considerato quindi, rispetto a tutto quanto sopra esposto, che:**

- il processo di rafforzamento e potenziamento del personale dei Centri per l'Impiego è attualmente in corso e si concluderà nel 2023 con il completo inserimento dei contingenti previsti, portando quasi a triplicare gli organici;
- le misure attuative del programma GOL, che rappresenta il pilastro dell'azione di riforma prevista dal PNRR nell'ambito delle politiche attive del lavoro e che va considerato in stretta connessione con il Piano di Potenziamento dei CPI, sono in fase di attuazione ed entreranno progressivamente a regime nel corso del 2022 e 2023;

## ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CONVENZIONE

- con la Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2021 di cui alla DGR 5377/2021, le parti si sono impegnate a costituire un gruppo di lavoro per assicurare il raccordo tra le modalità di gestione per i servizi del lavoro definite nell'ambito della Convenzione e il Piano di potenziamento, inclusa la definizione delle modalità di calcolo degli oneri di funzionamento di cui all'Art.5 e di indicatori di monitoraggio delle attività svolte dai Centri per l'Impiego;

**Dato atto**, di conseguenza, che l'evoluzione normativa e la capacità di innovazione emersa nel corso della prima attuazione del potenziamento dei Centri per l'Impiego delineano un percorso di sviluppo del Sistema Lavoro Lombardia che si completerà entro il 2023;

**Preso atto** della necessaria fase di transizione verso la disciplina integrata di tutte le risorse e le fonti di finanziamento connesse alle funzioni delegate e verso la definizione di un assetto organizzativo ottimale dei Centri per l'Impiego a completamento del potenziamento degli organici;

**Tenuto conto** della necessità di definire i criteri per un riparto efficiente delle risorse per le spese di funzionamento, da parametrare rispetto al contingente, complessivamente considerato, di personale assegnato ai servizi per il lavoro esercitati dagli enti ai sensi della delega conferita con L.R.22/2006 nelle more dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del decreto di riparto di cui all'art.1 commi 85 e 86 della legge 234/2021;

**Condivisa** nell'ambito del gruppo di lavoro di cui sopra, coordinato dalla Direzione Generale Formazione e Lavoro, costituito dai referenti dei servizi per il lavoro delle Province e della Città Metropolitana di Milano, l'esigenza di individuare criteri di riparto omogenei e di definire gli stanziamenti per provincia in tempi utili alla programmazione delle attività;

**Concordato** di:

- tenere conto dell'implementazione contestuale del Piano di potenziamento, soprattutto in riferimento al potenziamento del personale, che si concluderà nel 2023, e quindi fare riferimento al biennio 2022-2023 come fase di transizione verso un futuro rinnovo degli atti d'Intesa e convenzionali che consenta una programmazione unitaria e contestuale;
- definire indicatori di monitoraggio delle attività svolte che consentano di rilevare il modello di governance adottato dagli enti per la gestione delle politiche e il livello di realizzazione dei servizi erogati;
- attuare il monitoraggio dei servizi per il lavoro, che, sulla base degli indicatori concordati, consenta di applicare, entro il 2024, linee di indirizzo omogenee per l'assetto organizzativo ottimale dei Centri per l'Impiego, tenuto conto dell'autonomia gestionale e organizzativa delle Province e Città Metropolitana soprattutto in relazione all'importante aumento degli organici in corso nell'ambito del Piano di Potenziamento che richiede l'individuazione di figure di coordinamento, anche dirigenziali, dedicate a tempo pieno ai servizi al lavoro;

**Ritenuto pertanto:**

- nel contesto della più ampia azione di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in corso;
- nel quadro delle complessive risorse attualmente stanziare per la gestione dei servizi per il lavoro;

- nelle more della completa definizione del quadro delle risorse disponibili a livello nazionale, con particolare riferimento alla parte connessa agli oneri di funzionamento per il personale assunto a valere sul piano di potenziamento;

di stipulare la convenzione, per il biennio 2022/2023, che regola i rapporti tra Regione, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano in questa fase di transizione e consolidamento del potenziamento dei Centri per l'Impiego;

**Tutto ciò premesso,**

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti, gli obblighi e i relativi oneri finanziari per lo svolgimento dei servizi e dei procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r.9/2018 funzioni, con particolare riferimento a:
  - a. le modalità di riparto e di trasferimento delle risorse disponibili in riferimento all'art. 1, commi 794, 797 e 807 della legge n. 205/2017, nonché delle risorse disponibili a copertura degli oneri di funzionamento, nelle more del riparto delle risorse di cui all'art.1 commi 85 e 86 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022);
  - b. il sistema di monitoraggio delle attività svolte dai CPI in relazione alle funzioni delegate di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla l.r.9/2018.

**Art. 2 (Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)**

1. Le funzioni relative ai procedimenti amministrativi e ai servizi connessi alla gestione dei centri per l'impiego sono assicurate mediante le attività svolte dal personale dei servizi al lavoro delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano, ivi compreso il personale rientrante nei contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico di cui all'art. 4 comma 2 della l.r. 22/2006.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città Metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell'entrata in vigore della l.r. 9/2018 recante «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)», tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.
3. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle suddette funzioni Regione provvede con le risorse finanziarie di cui alla missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» - Titolo 1 «Spese correnti» nel bilancio di previsione regionale 2022-2024 stanziato:
  - a. a valere sul finanziamento annuo trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla Legge di Bilancio 205/2017 art. 1 commi 794 e 796, che copre totalmente il costo del personale di cui alla Legge di Bilancio 205/2017 art.1 comma 793 nonché una quota di oneri di funzionamento, nelle more del riparto delle risorse di cui all'art.1 commi 85 e 86 della L.234/2021 (legge di bilancio 2022);
  - b. a valere su risorse autonome (contributo regionale) che concorre alla copertura dei restanti oneri di funzionamento;

4. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nonché le aziende speciali o altri enti strumentali che, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/2006 sono impegnate nella gestione dei Centri per l'Impiego, assicurano, nell'erogazione dei servizi per il lavoro, la sinergia delle risorse attivabili sulle varie fonti di finanziamento disponibili, nel rispetto del principio di assenza del doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi già coperti dalla presente Convenzione rispetto a risorse derivanti da altre fonti, con particolare riferimento al programma GOL.
5. Gli Enti possono utilizzare per la gestione del collocamento mirato un'ulteriore quota di assistenza tecnica assegnata a valere sul Fondo disabili per il biennio 2022 e 2023, secondo le modalità stabilite nei relativi atti.

### **Art.3 (Criteri e modalità di finanziamento)**

1. La presente Convenzione garantisce la totale copertura dei costi del personale (di cui all'art. 1, commi 793 e segg. della L. 205/2017) e degli oneri di funzionamento sostenuti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano, ivi compresa la quota di personale, specificatamente impegnata nella gestione dei Centri per l'Impiego, rientrante nei contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei Centri per l'Impiego.
2. Le modalità di gestione del personale e le relative spese per le assunzioni di cui al Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego definite con l'Intesa approvata con DGR 3319/2020 come modificata dalla DGR 6697/2022 tra Regione, le Province e Città Metropolitana di Milano non sono oggetto della presente Convenzione. A tali spese Regione provvede con le specifiche risorse stanziare dall'art.2 commi c) e d) del DM 74/2019 e successive modificazioni, nel quadro previsionale di cui alla DGR n. 6765/2022, nonché per le annualità 2022 e 2023 con le risorse a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 – e sul PON Inclusione.
3. Le risorse finanziarie di cui alla presente Convenzione coprono la spesa effettuata per le seguenti voci:
  - a. Personale dipendente di ruolo di cui all'art.4 della L.R.22/2006, relativo a tutte le voci retributive, inclusi anche il trattamento accessorio, i buoni pasto, gli oneri previdenziali e assistenziali e le spese di trasferta/missione.
  - b. Oneri di funzionamento.
4. Le risorse per il personale, erogate a rimborso, in quanto finanziamenti vincolati assicurati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono totalmente etero-finanziate e affluiscono in modo figurativo, senza impatto effettivo sui bilanci, remunerando sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio complessivo del personale, ivi compresa la contrattazione integrativa;
5. A copertura di tutti i suddetti costi relativi alle funzioni delegate per la gestione dei servizi per il lavoro, Regione Lombardia riconosce un contributo massimo complessivo, determinato in spesa corrente pari a:
  - Euro 35.399.262,30 per l'anno 2022;
  - Euro 35.479.262,30 per l'anno 2023.
6. Il riparto delle risorse tra gli Enti, riportato all'Allegato A parte integrante del presente schema di Convenzione, è effettuato considerando:
  - a. Per le spese di personale:
    1. il costo medio delle unità di personale assegnate ai servizi per il lavoro determinato in 41.946,00 € (calcolato sulla base dello stanziamento assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze con decreto del 5 luglio 2019 n.2807 per 628 unità di personale);

2. la quantificazione del personale con contratto di lavoro dipendente in servizio presso i centri per l'impiego al 31.12.2021, di cui all'art. 4 della l.r.22/2006, dichiarata dagli Enti, integrata con una quota a copertura fino all'80% del turn over per i rapporti di lavoro cessati nel triennio 2019/2021, nei limiti complessivi del finanziamento annuo trasferito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e assegnato a Regione Lombardia a decorrere dal 2019 con Decreto Interministeriale del 5 luglio 2019 n.2807;
- b. Per gli oneri di funzionamento: il 20% del costo di cui al precedente punto a.1. calcolato sul personale (di cui all'art.4 della l.r. 22/2006) in servizio al 31.12.2021 e una quota a titolo di anticipo delle spese di funzionamento derivanti dall'attuazione del potenziamento del personale, quantificata in relazione al numero effettivo di neoassunti, ai sensi del DL 4/2019, rendicontati sino al 30 giugno 2022, e ai criteri di riparto stabiliti dal decreto interministeriale MLPS-MEF del 14 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 26 luglio 2022.

#### **Art.4 (Modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontazione)**

1. Province e Città Metropolitana di Milano assicurano l'aggiornamento dell'elenco del personale coinvolto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, anche in ragione del turn-over e delle cessazioni eventualmente intervenute, nelle modalità richieste dalla Regione per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché forniscono ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria secondo le modalità disposte dalla Regione.
2. Province e Città Metropolitana di Milano rendicontano i costi effettivamente sostenuti per il personale secondo quanto previsto all'art.3 comma 4 della presente Convenzione.
3. Gli oneri di funzionamento sono riconosciuti forfettariamente nella misura di cui al punto 6.b dell'art.3 (importi sono indicati alle tabelle riportate all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente Convenzione).
4. Il trasferimento delle risorse avviene secondo le seguenti modalità:

##### **Annualità 2022**

**Alla firma della Convenzione:** Per il 2022 una quota pari al 90% dell'importo assegnato sull'anno 2022 nel riparto di cui all'Allegato A della presente Convenzione viene trasferito a seguito della sottoscrizione della Convenzione stessa.

**Saldo:** La quota a saldo sarà trasferita agli enti, nei limiti degli importi stanziati nel riparto di cui all'Allegato A della presente Convenzione, a seguito di presentazione, entro il 28 febbraio 2023, della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per il personale e della relazione annuale sulle funzioni delegate.

##### **Annualità 2023**

**Primo Acconto:** Entro il primo trimestre del 2023 viene trasferito il 50% dell'importo assegnato sull'anno 2023 nel riparto di cui all'Allegato A della presente Convenzione, previa rendicontazione delle spese sostenute nel 2022 di cui al paragrafo precedente.

**Secondo Acconto:** Una ulteriore quota pari al 40% sarà trasferita agli enti entro il terzo trimestre 2023 a seguito dell'avvenuto trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore di Regione Lombardia delle risorse pari 26.342.229,75 € stanziate con il Decreto Interministeriale del 5 luglio 2019 n.2807. Nel caso in cui le risorse trasferite relative alla quota pari al 90% dell'importo assegnato sull'anno 2022 risultassero superiori alle spese rendicontate per la corrispondente annualità, la differenza sarà stornata dalla quota del 40% prevista per il 2023.



**Saldo:** La quota a saldo sarà trasferita agli enti, nei limiti degli importi stanziati nel riparto di cui all'Allegato A della presente Convenzione, a seguito di presentazione, entro il 28 febbraio 2024, della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per il personale e della relazione annuale sulle funzioni delegate.

5. A seguito della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per l'anno 2022 le parti si impegnano, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alle premesse, a definire criteri condivisi per l'utilizzo di eventuali residui derivanti dalla differenza tra l'importo stanziato come spesa di personale, nel riparto di cui all'Allegato A della presente Convenzione, e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati dagli Enti.

#### **Art. 5 (Ulteriori disposizioni)**

1. Regione Lombardia garantisce la copertura di eventuali costi di competenza 2021 sostenuti nelle more dell'assegnazione formale del personale ai programmi PON Inclusion e POC SPAO a fronte della rendicontazione della spesa effettiva.
2. In relazione allo stato di avanzamento delle effettive assunzioni relative al potenziamento del personale, verranno conseguentemente rimodulati i riparti tra le Province e la Città Metropolitana di Milano, secondo i criteri stabiliti con la presente Convenzione anche tenendo conto di quanto sarà stabilito dal decreto interministeriale di definizione dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui all'art. 1 commi 85 e 86 della legge 234/2021 e dell'anticipo erogato ai sensi della presente Convenzione.

#### **Art. 6 (Monitoraggio dei servizi al lavoro)**

1. Al fine di monitorare le attività realizzate nell'ambito della gestione dei servizi per il lavoro esercitata dai Centri per l'Impiego a livello complessivo anche in riferimento ai servizi erogati dal personale assunto a valere sul Piano di Potenziamento, sarà utilizzata la metodologia in corso di definizione nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alle premesse della presente convenzione, finalizzata all'analisi delle seguenti dimensioni:
  - a. Attuazione dei LEP, anche in relazione agli obiettivi di GOL
  - b. Modello di governance
  - c. Realizzazione degli adempimenti amministrativi
  - d. Avanzamento del Piano di Potenziamento
2. È garantito un monitoraggio costante dei servizi erogati, che viene gradualmente implementato in relazione allo sviluppo della metodologia di cui al punto precedente. Sono in ogni caso previste relazioni periodiche coordinate dalla competente struttura della Direzione Generale Formazione e Lavoro, a cui gli enti contribuiscono per la parte di competenza, secondo le seguenti scadenze:
  - per l'anno 2022 in concomitanza con la rendicontazione dei costi entro il 28.2.2023.
  - per l'anno 2023 entro il 31.8 per i dati riferiti al primo semestre, e in concomitanza con la rendicontazione dei costi entro il 29.2.2024 per i dati riferiti al secondo semestre.
3. Il monitoraggio è volto anche a verificare, in raccordo con gli Enti, il raggiungimento degli obiettivi che verranno definiti attraverso la condivisione degli indicatori e relativi risultati attesi con il gruppo di lavoro di cui alle premesse della presente convenzione. Il raggiungimento di tali obiettivi viene inserito nell'ambito dei piani della performance delle Province e della Città Metropolitana e delle relative aziende speciali stante l'autonomia organizzativa degli Enti.
4. I dati di monitoraggio e il livello di raggiungimento dei risultati attesi saranno valutati, a seguito di condivisione con il coordinamento dei direttori lavoro degli Enti, sulla base della normativa di riferimento per concordare eventuali azioni migliorative di riprogrammazione delle attività e/o di riorganizzazione degli uffici e delle procedure.

**Art.7 (Durata della Convenzione)**

1. La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
2. La convenzione può essere modificata prima della scadenza per recepire gli adattamenti rivenienti dal quadro normativo o in relazione alle intese di cui al punto 4 del successivo art. 8.

**Art. 8 (Disposizioni generali e modalità di attuazione)**

1. L'attuazione della presente Convenzione è garantita dai competenti uffici della Direzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia in raccordo con le strutture che si occupano dei servizi per il lavoro delle Province e della Città Metropolitana.
2. Il coordinamento dell'attività di monitoraggio delle attività di cui all'art. 6 è in capo alla competente struttura della Direzione Generale Formazione e Lavoro.
3. Il raccordo tra Regione Lombardia e gli Enti per l'attuazione della presente Convenzione è garantito attraverso il gruppo di lavoro già costituito composto dai dirigenti delle Province e dalla Città Metropolitana competenti in materia di Lavoro e coordinato dalla Direzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.
4. Ulteriori intese che dovessero rendersi necessarie relativamente all'esercizio delle funzioni delegate con l.r.22/2006 anche in riferimento al potenziamento dei Centri per l'Impiego e all'attuazione del programma GOL saranno definite attraverso la condivisione nell'ambito del gruppo di lavoro richiamato al punto 3 del presente articolo.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

Data \_\_\_\_\_

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Regione Lombardia             | _____ |
| Città Metropolitana di Milano | _____ |
| Provincia di Bergamo          | _____ |
| Provincia di Brescia          | _____ |
| Provincia di Cremona          | _____ |
| Provincia di Como             | _____ |
| Provincia di Lecco            | _____ |
| Provincia di Lodi             | _____ |
| Provincia di Mantova          | _____ |
| Provincia di Monza Brianza    | _____ |
| Provincia di Pavia            | _____ |
| Provincia di Sondrio          | _____ |
| Provincia di Varese           | _____ |

Allegato A

**GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO***(art.36 co. 11 bis della L.r.22/2006)*

| <b>ANNO 2022</b>       |                  |                               |               |
|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>ENTE</b>            | <b>PERSONALE</b> | <b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>BERGAMO</b>         | 2.591.387,51     | 961.651,84                    | 3.553.039,35  |
| <b>BRESCIA</b>         | 3.136.727,05     | 981.711,56                    | 4.118.438,61  |
| <b>COMO</b>            | 1.097.637,95     | 471.929,36                    | 1.569.567,31  |
| <b>CREMONA</b>         | 2.004.140,35     | 535.389,76                    | 2.539.530,11  |
| <b>LECCO</b>           | 955.446,10       | 432.824,54                    | 1.388.270,64  |
| <b>LODI</b>            | 755.032,06       | 350.826,36                    | 1.105.858,43  |
| <b>MANTOVA</b>         | 1.195.486,74     | 482.212,88                    | 1.677.699,62  |
| <b>MILANO</b>          | 8.305.352,69     | 2.660.170,29                  | 10.965.522,98 |
| <b>MONZA E BRIANZA</b> | 2.139.257,51     | 821.436,25                    | 2.960.693,76  |
| <b>PAVIA</b>           | 1.076.645,53     | 442.600,75                    | 1.519.246,28  |
| <b>SONDRIO</b>         | 629.193,39       | 192.445,33                    | 821.638,71    |
| <b>VARESE</b>          | 2.332.712,68     | 847.043,81                    | 3.179.756,50  |
| <b>TOTALE</b>          | 26.219.019,57    | 9.180.242,73                  | 35.399.262,30 |

| <b>ANNO 2023</b>       |                  |                               |               |
|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>ENTE</b>            | <b>PERSONALE</b> | <b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>BERGAMO</b>         | 2.602.898,30     | 961.651,84                    | 3.564.550,14  |
| <b>BRESCIA</b>         | 3.158.597,56     | 981.711,56                    | 4.140.309,12  |
| <b>COMO</b>            | 1.109.724,28     | 471.929,36                    | 1.581.653,64  |
| <b>CREMONA</b>         | 2.015.651,14     | 535.389,76                    | 2.551.040,90  |
| <b>LECCO</b>           | 956.597,18       | 432.824,54                    | 1.389.421,72  |
| <b>LODI</b>            | 755.032,06       | 350.826,36                    | 1.105.858,43  |
| <b>MANTOVA</b>         | 1.200.666,59     | 482.212,88                    | 1.682.879,47  |
| <b>MILANO</b>          | 8.305.352,69     | 2.660.170,29                  | 10.965.522,98 |
| <b>MONZA E BRIANZA</b> | 2.139.257,51     | 821.436,25                    | 2.960.693,76  |
| <b>PAVIA</b>           | 1.083.552,01     | 442.600,75                    | 1.526.152,76  |
| <b>SONDRIO</b>         | 629.193,39       | 192.445,33                    | 821.638,71    |
| <b>VARESE</b>          | 2.342.496,86     | 847.043,81                    | 3.189.540,67  |
| <b>TOTALE</b>          | 26.299.019,57    | 9.180.242,73                  | 35.479.262,30 |